

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5308/I

## I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative

### **ABSTRACTS**

*1. Le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica. - 2. I regolamenti mutualistici. - 3. La mutualità prevalente. - 4. La disciplina dei ristorni. - 5. Le modifiche dell'atto costitutivo incidenti sui rapporti mutualistici: unanimità o maggioranza. - 6. I requisiti dei soci cooperatori. - 7. Oggetto sociale eterogeneo e categorie di soci nelle cooperative. - 8. Gli elementi tecnici e amministrativi. - 9. - I soci cooperatori persone giuridiche.*

#### **1. Le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.**

Elemento essenziale della cooperativa dopo la riforma è - salvi i casi espressamente previsti dalla legge: arg. ex art. 2520, comma 2, c.c. - la c.d. mutualità interna, identificata con la c.d. gestione di servizio a favore dei soci cooperatori, e caratterizzata dalla conclusione di rapporti mutualistici di scambio tra cooperativa e soci cooperatori, distinti rispetto al rapporto sociale.

Il notaio rogante l'atto costitutivo di società cooperativa deve verificare che emerga dall'atto medesimo o dallo statuto lo scopo mutualistico, ed in particolare che dal collegamento tra oggetto sociale e requisiti dei soci si evinca la destinazione dell'attività sociale a servizio dei soci cooperatori.

L'art. 2521 c.c., al comma 2, prevede inoltre che l'atto costitutivo stabilisca le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica; si tratta delle norme in base alle

quali i contratti di scambio tra cooperativa e soci cooperatori dovranno essere stipulati e successivamente gestiti dagli organi sociali.

Tra le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica rivestono particolare importanza:

- le regole specificative della parità di trattamento tra i soci cooperatori, che possono estrinsecarsi in vere e proprie condizioni generali di contratto, e possono prevedere rimedi a favore del socio danneggiato dalla violazione del principio di parità medesimo;

- la determinazione del quantum di mutualità, e quindi l'eventuale previsione dell'eventuale obbligo degli amministratori di agire prevalentemente con i soci;

- le regole che specifichino il "tipo di mutualità" da realizzarsi (eventualmente prevedendo condizioni più vantaggiose per i soci rispetto ai terzi, obblighi di preferenza e simili);

- l'eventuale previsione di obblighi a contrarre a carico della cooperativa, e/o eventualmente a carico dei soci;

- la disciplina della eventuale pluralità di gestioni mutualistiche, con separata regolamentazione delle categorie dei soci cooperatori, della parità di trattamento, dei ristorni ecc.;

- la previsione di piani per eventuali crisi aziendali, e per l'avviamento dell'impresa (cfr. l'art. 6 della legge n. 142/2001).

L'eventuale mancata previsione nello statuto delle regole mutualistiche non determina invalidità, né totale né parziale, dell'atto costitutivo, né preclude l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle cooperative; semplicemente, preclude i rimedi societari (in particolare, l'impugnazione delle deliberazioni) rispetto agli atti degli organi sociali compiuti in violazione di regole mutualistiche non statutarie.

## **2. I regolamenti mutualistici.**

I regolamenti mutualistici, che contengono i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, sono facoltativi nel sistema generale del codice (art. 2521, ult. comma, c.c.); sono invece obbligatori i regolamenti mutualistici delle cooperative di lavoro (art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142).

Il regolamento può, su scelta dei soci, costituire parte integrante dell'atto costitutivo (quale suo allegato), oppure essere approvato successivamente dall'assemblea dei soci; in quest'ultimo caso esso è fonte subordinata rispetto allo statuto.

Il coordinamento tra il secondo e l'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. opera nel senso che i soci possono facoltativamente inserire le regole mutualistiche nello statuto, o in un regolamento che ne faccia parte integrante, ed in tal caso la violazione di tali regole legittima l'impugnazione delle relative deliberazioni per violazione dell'atto costitutivo o statuto (art. 2377, comma 2; art. 2388, comma 4, c.c.; art. 2479-ter, comma 1, c.c.); mentre nel caso in cui dette regole siano inserite in un regolamento "assembleare", non è possibile avvalersi dei rimedi "societari" suindicati.

Non vi è, invece, una distinzione "qualitativa" tra regole mutualistiche da indicarsi in statuto, ed altre da indicarsi nel regolamento.

Lo statuto è l'unico strumento idoneo a regolare e calibrare la titolarità e l'esercizio dei diritti sociali. Non sembra quindi ammissibile la clausola, contenuta nel regolamento mutualistico che non sia "parte integrante" dello statuto, che regoli il diritto di voto nei casi previsti dagli articoli 2538, 2542 e 2543 c.c.

Solo il regolamento che costituisca parte integrante dell'atto costitutivo è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese; in applicazione del principio di tassatività della pubblicità legale, il regolamento "assembleare" non può essere invece iscritto.

Le eventuali clausole vessatorie, nell'ambito delle condizioni generali dei rapporti mutualistici contenute nel regolamento, si reputano "conoscibili" dai soci se oggetto di iscrizione nel registro delle imprese (nei casi ammessi, di cui sopra); negli altri casi, la cooperativa deve garantirne la conoscibilità di fatto. Dette clausole devono essere comunque specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c.

L'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. deve essere interpretato nel senso che la competenza per l'approvazione dei regolamenti mutualistici spetta all'assemblea ordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; non è quindi necessaria la verbalizzazione notarile della deliberazione suddetta. E' comunque possibile che, in sede di modifica statutaria, il regolamento venga "incorporato", quale parte integrante dello statuto, ai fini di cui sopra.

Le maggioranze previste dall'art. 2521, ult. comma, c.c., non sono derogabili in diminuzione. Lo statuto non può inoltre prevedere una competenza degli amministratori per l'approvazione del regolamento.

In caso di successiva modifica del regolamento mutualistico, non spetta ai soci cooperatori che abbiano già instaurato rapporti mutualistici, in difetto di espressa previsione statutaria, il diritto di recesso. Se vi sono più gestioni mutualistiche, deve ritenersi necessaria l'approvazione della modifica da parte delle assemblee speciali di categoria.

### 3. La mutualità prevalente.

Nelle cooperative a mutualità non prevalente, la soglia minima di mutualità, necessaria per l'integrazione del tipo normativo, deve essere verificata caso per caso, e vagliata dall'autorità di vigilanza.

Le agevolazioni tributarie spettano solo alle cooperative a mutualità prevalente; le altre agevolazioni alla cooperazione - creditizie, previdenziali, contributive, ecc. - spettano anche alle cooperative a mutualità non prevalente.

Oltre che sotto il profilo tributario, la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente rileva ai fini della disciplina della trasformazione (art. 2545-*decies* c.c.) e dell'iscrizione all'albo delle cooperative (art. 2512, comma 2; art. 2513, comma 3; art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c.).

Non vi è un obbligo di indicare in statuto se la cooperativa è o meno a mutualità prevalente: una tale previsione statutaria, se esistente, vincola peraltro gli amministratori a gestire la società secondo il criterio di prevalenza *ex artt.* 2512 ss.

Le clausole non lucrative, previste dall'art. 2514 c.c., sono sostanzialmente meno restrittive rispetto a quelle già previste dall'art. 26 della legge Basevi (comportando un "incremento" del tasso di lucratività, sia rispetto ai soci cooperatori che ai finanziatori). Pertanto, gli statuti delle cooperative che contengano le clausole Basevi, le quali si riferiscano indistintamente ai "soci" (e siano quindi, come tali, riferibili anche ai soci sovventori ed agli azionisti di partecipazione cooperativa, ove previsti in statuto), devono probabilmente ritenersi già "adeguati" ed idonei ai fini del conseguimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, ai fini di cui all'art. 223-*duodecies* disp. att. e dell'iscrizione nell'albo delle società cooperative.

Ai fini della valutazione della prevalenza dell'attività con i soci (artt. 2512 e 2513 c.c.), occorre prendere in considerazione esclusivamente l'attività "caratteristica" della società cooperativa; altri profili sono irrilevanti ai fini della valutazione della prevalenza (ad esempio, le operazioni di natura accessoria o strumentale; o, secondo parte della dottrina, i ricavi delle attività finanziarie della cooperativa).

Si ritiene che lo status di cooperativa a mutualità prevalente sia acquistato con effetto immediato dalla cooperativa il cui statuto contiene le clausole *ex art.* 2514 c.c.; salvo perdita retroattiva della qualifica medesima se al termine del biennio non risulta realizzata la prevalenza dell'attività con i soci.

Per quanto riguarda la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, occorre distinguere: nel caso del venir meno, per due esercizi consecutivi, del requisito della prevalenza nell'attività con i soci, si ritiene che la cooperativa per il

primo esercizio rimane comunque a mutualità prevalente; solo se alla fine del secondo esercizio risultano non rispettati i parametri, essa si considererà, a decorrere dal medesimo secondo esercizio, cooperativa a mutualità non prevalente. Nel caso, invece, di soppressione delle clausole non lucrative, la cooperativa perde invece lo status di mutualità prevalente a decorrere dall'esercizio in cui sono state apportate le modifiche statutarie.

La modifica delle clausole non lucrative *ex art.* 2514 c.c. non integra un caso di trasformazione della società, ma una semplice modifica statutaria. Il bilancio *ex art.* 2545-*octies*, comma 2, c.c., deve essere approvato dall'assemblea; è dubbio se esso possa essere redatto anteriormente all'assemblea convocata per la modifica delle clausole non lucrative, in modo da consentire alla stessa assemblea di approvare il suddetto bilancio.

Pur in presenza di indici contraddittori risultanti dai lavori preparatori, la dottrina ritiene - interpretando in modo coordinato gli artt. 2545-*octies* c.c. e 111-*decies* disp. att. c.c. - che la modifica delle clausole *ex art.* 2514 c.c. non comporti devoluzione immediata del patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici.

L'inosservanza, di fatto, delle clausole mutualistiche di cui all'*art.* 2514 c.c., rileva ai fini tributari, comportando per espressa previsione di legge decadenza dalle agevolazioni fiscali (*art.* 17 legge n. 388/2000; *art.* 3, comma 2, legge n. 28/1999; *art.* 14 del d.p.r. 601/1973); mentre, agli effetti disciplinati dal codice civile, non influisce sulla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

A norma dell'*art.* 2521, comma 2, c.c., l'atto costitutivo può prevedere che la cooperativa svolga la propria attività anche nei confronti dei terzi. Si tratta, anche in questo caso, dell'attività "caratteristica" della società. La disposizione trova applicazione anche alle cooperative a mutualità prevalente; peraltro, lo statuto che qualifichi espressamente la cooperativa come a mutualità non prevalente, in realtà consente già implicitamente lo svolgimento di attività con terzi. D'altra parte, allorché lo statuto di cooperativa non preveda la possibilità di svolgere l'attività con terzi, ciò non comporta di per sé assoggettamento della cooperativa al regime della mutualità prevalente: in questo caso, infatti, lo statuto potrebbe non contenere le clausole non lucrative *ex art.* 2514, e la società non sarà assoggettata al regime della cooperativa a mutualità prevalente, pur svolgendo la propria attività caratteristica in esclusiva con i soci.

La mancata previsione nell'atto costitutivo preclude alla cooperativa lo svolgimento dell'attività con terzi; tuttavia, l'atto eventualmente compiuto con terzi nonostante la mancata previsione non è né invalido né inefficace, ma si applicano i principi propri degli atti *ultra vires* (cfr. gli artt. 2384, comma 1, e 2475-*bis*, comma

1, c.c.).

#### **4. La disciplina dei ristorni.**

L'art. 2521 c.c. richiede la necessaria indicazione nello statuto di qualsiasi cooperativa, anche a mutualità non prevalente, dei criteri per la ripartizione dei ristorni. La disposizione deve essere interpretata nel senso che è elemento essenziale del contratto di società cooperativa l'indicazione dei criteri per la distribuzione del vantaggio mutualistico, o in via anticipata, o in via posticipata quale ristorno. E' nulla la clausola che escluda qualsiasi attribuzione del vantaggio mutualistico.

Sembra preferibile, tra le varie ricostruzioni dottrinali, quella che attribuisce al ristorno natura giuridica di utile in senso lato (che può essere infatti imputato anche ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545-*sexies*, comma 3, c.c.). Ne consegue la necessità di procedere, prima della sua distribuzione, agli accantonamenti obbligatori a favore della riserva legale e dei fondi mutualistici, distribuendo così a titolo di ristorno solo ciò che residua dopo tali accantonamenti.

I ristorni si distinguono dai dividendi, o utili in senso stretto, sia per il diverso criterio di distribuzione (in proporzione agli scambi mutualistici), sia per la loro provenienza (si tratta dalla sola parte dell'avanzo di gestione realizzata mediante l'attività con i soci cooperatori, quale risultante dalla separata indicazione in bilancio ex art. 2545-*sexies*, comma 2, c.c.).

Non trovano applicazione, riguardo ai ristorni, le limitazioni quantitative alla ripartizione dei dividendi, previste dall'art. 2514, lett. *a*), e dall'art. 2545-*quinquies*, comma 1, c.c.

Quanto ai criteri di distribuzione, lo statuto non deve necessariamente far riferimento sia alla quantità che alla qualità degli scambi mutualistici, ma può scegliere uno solo di detti parametri.

Non si ritiene necessario che lo statuto preveda una distribuzione prioritaria dei ristorni rispetto ai dividendi.

Nel sistema della legge, al socio cooperatore non spetta un diritto soggettivo al ristorno, essendo la distribuzione di quest'ultimo rimessa alla discrezionalità dell'assemblea (la cui competenza è inderogabile). Lo statuto può, tuttavia, attribuire un diritto al ristorno ai soci (nel qual caso si ritiene che muti la relativa natura giuridica). Sono ritenute valide anche le clausole statutarie che prevedono un tetto massimo alla distribuzione dei ristorni, e quelle che prevedano, in aggiunta al criterio proporzionale rispetto agli scambi mutualistici, criteri di tipo solidaristico.

## **5. Le modifiche dell'atto costitutivo incidenti sui rapporti mutualistici: unanimità o maggioranza.**

Si ritiene che la nuova disciplina dettata con la riforma societaria (modificabilità a maggioranza delle clausole non lucrative *ex art.* 2514, comma 2, c.c.; trasformabilità a maggioranza in società lucrativa o consorzio; rivalutazione, in generale, del principio di maggioranza) abbia risolto definitivamente la discussa problematica della modificabilità, a maggioranza o all'unanimità, delle clausole statutarie incidenti sui rapporti mutualistici (in particolare, la modifica sostanziale dell'oggetto sociale; il trasferimento della sede in un luogo che renda impossibile o comunque non agevole la prosecuzione dei rapporti mutualistici; la modificazione delle modalità attuative dei ristorni; la modificazione dei requisiti soggettivi necessari per l'appartenenza alla società; la modificazione delle clausole concernenti i diritti dei soci agli utili, ed alla quota di liquidazione). Pertanto, a tutte le modifiche dell'atto costitutivo di cooperativa si applicano le disposizioni delle società di capitali, che prevedono la modificabilità dello statuto da parte della maggioranza dei soci, e ciò vale anche per lo scioglimento della società.

## **6. I requisiti soggettivi dei soci cooperatori.**

A norma dell'art. 2521, comma 3, n. 3, c.c., l'atto costitutivo deve riportare "la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci". Il duplice riferimento (ai "requisiti" ed agli "interessi") comporta la legittimità della costituzione della cooperativa in assenza, in capo ai soci, dell'attuale possesso della qualifica professionale corrispondente alla specialità della cooperativa, purché sussista un "interesse astratto" degli stessi alla prestazione mutualistica.

La previsione dell'art. 2527, comma 2, c.c., secondo la quale non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, non trova applicazione alle cooperative consortili di produzione e di servizi.

I requisiti per l'ammissione dei soci devono essere specifici e non generici; detti requisiti possono tuttavia essere meramente negativi (ad esempio la non appartenenza ad una determinata categoria). Nelle cooperative di consumo, è sufficiente il generico interesse del socio ad essere consumatore dei beni e servizi offerti dalla cooperativa.

Per le persone giuridiche, in quanto sussista un loro interesse allo scambio

mutualistico e quindi la possibilità che le stesse siano soci cooperatori, valgono i medesimi principi applicabili ai requisiti soggettivi dei cooperatori persone fisiche.

Non si ritengono abrogate tacitamente, in assenza di incompatibilità, le previsioni delle leggi speciali che prevedono requisiti soggettivi per particolari tipi di cooperative.

## **7. Oggetto sociale eterogeneo e categorie di soci nelle cooperative.**

L'art. 2521, comma 3, n. 3, c.c., dispone che l'atto costitutivo deve riportare la indicazione specifica dell'oggetto sociale. Ciò non preclude, peraltro, un oggetto sociale eterogeneo (indicante cioè più attività distinte), purché non si tratti di oggetto generico; la legge infatti espressamente consente l'esistenza di una pluralità di gestioni mutualistiche nella medesima società (artt. 2513, comma 2, 2540, comma 2, 2545-*sexies*, comma 2, c.c.).

A fronte di un oggetto sociale eterogeneo, che determini una pluralità di gestioni mutualistiche, è però indispensabile che lo statuto regolamenti i requisiti soggettivi dei soci cooperatori, di cui all'art. 2527 c.c., distintamente per ciascuna gestione mutualistica. Per ogni diversa gestione mutualistica è quindi di fatto configurabile una categoria di soci cooperatori, a ciascuna delle quali si riferiscono distinti requisiti soggettivi.

La pluralità di categorie di soci comporta l'applicazione delle disposizioni del codice che a tali categorie si riferiscono (artt. 2540, comma 1, 2542, comma 4, c.c.).

Si ritengono legittime nella cooperativa le categorie di azioni, compatibilmente con le caratteristiche della mutualità e della democrazia cooperativa; sono quindi ammissibili più categorie di azioni in ragione delle diverse prestazioni mutualistiche offerte (ciò che avviene, per l'appunto, nelle cooperative miste o plurisettoriali).

In presenza di un oggetto eterogeneo, non è comunque obbligatorio disciplinare il voto di categoria ai fini della nomina degli amministratori (essendovi una mera facoltà, e non un obbligo, di prevedere la nomina di alcuni amministratori da parte di particolari categorie di soci); non vi è obbligo di disciplina statutaria neanche per quanto riguarda le assemblee separate in caso di ridotta compagine sociale, mentre invece vi è necessità di regolamentazione statutaria dell'assemblea separata se i soci cooperatori superano il numero di cinquecento (art. 2540, comma 2, c.c.).

Si applica anche la disciplina delle assemblee speciali *ex art. 2376 c.c.*, che sono istituito diverso dalle assemblee separate in quanto assolvono anche a differenti funzioni (si ritiene che, allorché sia richiesta dalla legge l'assemblea speciale, il

difetto di approvazione di quest'ultima comporti inefficacia della deliberazione dell'assemblea generale). E' comunque possibile che una stessa riunione assolva eventualmente, in caso di identità di presupposti soggettivi ed oggettivi, sia alla funzione di assemblea separata che a quella di assemblea speciale. La disciplina dell'art. 2376 c.c. si ritiene applicabile anche alle cooperative che adottano le norme della s.r.l.

## **8. Gli elementi tecnici e amministrativi.**

E' possibile, anche dopo la riforma, la previsione nello statuto di elementi tecnici ed amministrativi (soci, cioè, che non partecipino allo scambio mutualistico). Oltre che nelle previsioni dell'art. 23 della legge Basevi, e delle altre leggi speciali, il fondamento di tale categoria di soci si rinviene più in generale nell'art. 2527, comma 1, c.c., da cui si desume che i requisiti dei soci cooperatori possono essere coerenti non solo con lo scopo mutualistico, ma anche con "l'attività economica svolta": il che consente di inserire nella compagine sociale professionalità utili all'attività economica a prescindere dall'instaurazione da parte loro di rapporti mutualistici, ma piuttosto in funzione dello svolgimento di prestazioni lavorative in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai soci tecnici si applicano, quindi, le disposizioni relative ai requisiti dei soci cooperatori (e, conseguentemente, le norme in tema di ammissione); e, più in generale, si applicano tutte le norme del codice riferite ai soci cooperatori che presuppongono l'intuitus personae; mentre non si applicano le norme che attengono all'instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti mutualistici.

## **9. I soci cooperatori persone giuridiche.**

Le norme codicistiche dopo la riforma parlano espressamente sia di "soci cooperatori persone giuridiche" che di soci cooperatori "diversi dalle persone fisiche"; il che depone per l'ammissibilità, in qualità di soci cooperatori, anche di enti non personificati, come le società di persone e le associazioni non riconosciute (questione comunque controversa).

Le previsioni normative che fanno riferimento ai "soci cooperatori persone giuridiche" presuppongono ovviamente che l'ente socio sia interessato allo scambio mutualistico con la società. Non si può, quindi, ritenere ammissibile in via generalizzata la partecipazione di enti collettivi alla cooperativa, dovendo piuttosto verifi-

carsi, caso per caso, in relazione alla tipologia di cooperativa, alle caratteristiche dello scopo mutualistico, alle leggi speciali che disciplinano il settore, se e quali persone giuridiche possano far parte della cooperativa in qualità di operatori.

Più precisamente, non è ammissibile la partecipazione di persone giuridiche, in veste di soci operatori, a cooperative edilizie di abitazione, cooperative di lavoro (arg. ex art. 23, comma 1, legge Basevi), ed in genere alle cooperative nelle quali lo scopo mutualistico presupponga la necessaria qualifica di persona fisica del socio operatore.

Nessun problema, invece, laddove le caratteristiche proprie dello scambio mutualistico siano compatibili con la natura dell'ente collettivo: così, nelle cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei consorzi di cooperative o cooperative di secondo grado, nelle cooperative artigiane, di garanzia, di autotrasportatori, finanziarie, ecc. In tutti questi casi, i soci operatori potrebbero addirittura essere tutti persone giuridiche.

In ogni caso, la partecipazione della persona giuridica alla cooperativa in veste di socio operatore presuppone il possesso dei requisiti soggettivi richiesti a norma dell'art. 2527 c.c.

Non è quindi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che, prima della riforma, riteneva, in via generalizzata, illegittima la cooperativa cui partecipassero esclusivamente o prevalentemente persone giuridiche.

Ai fini dell'art. 2538, comma 3, c.c. (voto plurimo ai soci operatori persone giuridiche), lo statuto non può limitarsi a parafrasare il dettato normativo, né può semplicemente rinviare ad un successivo regolamento la concreta determinazione dei voti spettanti alle persone giuridiche; viceversa, essendo quella del voto materia "statutaria", per espressa disposizione di legge ed in conformità ai principi generali, lo statuto deve indicare con precisione i criteri sulla base dei quali attribuire con certezza il voto plurimo alle persone giuridiche socie.

E' ammessa, in via generalizzata, la partecipazione a cooperative di persone giuridiche in veste di soci finanziatori; tale qualifica, infatti, può essere conseguita da parte di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica o ente non personificato, in possesso della relativa capacità giuridica.

La partecipazione alla cooperativa può, infine, aver luogo anche in via strumentale all'incentivazione del particolare oggetto o scopo mutualistico ("soci strumentali"), ma ciò soltanto in presenza di leggi speciali che tale partecipazione eccezionalmente autorizzino (ad esempio, ciò avviene nelle cooperative sociali, e nelle cooperative consortili). Non è invece ammissibile in via generalizzata la partecipazione di persone giuridiche in società cooperativa, in funzione di "incentivazione" e

"promozione" dell'attività della cooperativa medesima, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Non vi sono infine ostacoli, ricorrendo i presupposti suindicati, alla partecipazione di società di capitali in qualità di soci cooperatori (nel qual caso esiste comunque, dal punto di vista della società socia, un problema di strumentalità della partecipazione rispetto all'oggetto sociale).

*Gaetano Petrelli*

*(Riproduzione riservata)*